



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

*La Garante*

**Al Ministero dell'economia e delle finanze**

**Ufficio coordinamento legislativo**

**Ufficio legislativo economia**

**p.c**

**Capo di Gabinetto**

**e, p.c. Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**Ufficio legislativo**

**Capo di Gabinetto**

**Al Ministero dell'interno**

**Ufficio legislativo**

**Capo di Gabinetto**

**Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

**Ufficio legislativo**

**Capo di Gabinetto**

**Al Ministero della salute**

**Ufficio legislativo**

**Capo di Gabinetto**

Oggetto: Stato di attuazione delle disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante *"Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici"*. Richiesta informazioni.

La legge 11 gennaio 2018, n. 4 contiene una serie di disposizioni di varia natura volte a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di omicidi commessi da un genitore a danno dell'altro.

In particolare, l'articolo 11 rinomina il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come *"Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché"*

*Via di Villa Puffo, 6 - 00196 Roma*

**U**  
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA  
PROTOCOLLO GENERALE  
Protocollo N.0003775/2018 del 21/12/2018



*agli orfani per crimini domestici"*, attribuendo ad esso anche la copertura degli interventi in favore degli orfani per crimini domestici. Tali interventi comprendono l'erogazione di borse di studio e il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli orfani suddetti nell'attività lavorativa.

Per far fronte alle ulteriori competenze, la legge in questione ha stanziato in favore del Fondo un contributo statale da corrispondersi a partire dal 2017, con cadenza annuale pari a 2 milioni di euro l'anno. Di tale somma almeno il 70 per cento è destinato agli interventi in favore delle persone di minore età, mentre la restante parte è destinata ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

La determinazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse è demandata ad un successivo regolamento, adottato- previo parere delle Commissioni parlamentari competenti- con decreto di codesto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, e dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

A quasi un anno dall'entrata in vigore della legge, tale decreto, necessario a rendere operative le misure previste, non risulta ancora adottato.

Alla luce dei compiti istituzionali che la legge n. 112 del 2011 affida all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, si raccomanda di adottare quanto prima tale regolamento finalizzato a dare piena attuazione ai diritti delle persone di minore età, così come previsto dalla normativa internazionale e nazionale in materia.

In attuazione al principio di collaborazione istituzionale e in conformità ai poteri attribuiti dalla stessa legge istitutiva n. 112/2011, all'art. 3, comma 3, si rappresenta l'interesse di questa Autorità a partecipare ai lavori per esprimere il proprio parere sul relativo schema di decreto.

In attesa di un cortese riscontro, invio cordali saluti.

Filomena Albano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filomena Albano'.